

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

305° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	9
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	11

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	52
-----------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	56
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	57
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	64

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) ACCIARINI ed altri. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) RIPAMONTI. – *Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) RIPAMONTI ed altri. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) PACE ed altri. – *Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) CHINCARINI ed altri. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) ACCIARINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

(1397) BUCCIERO ed altri. – *Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) BONGIORNO ed altri. – *Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) PERUZZOTTI ed altri. – *Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) CENTARO. – *Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) SPECCHIA ed altri. – *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) ZANCAN ed altri. – *Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

– e **petizione n. 85** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 1° aprile 2003.

Il presidente Antonino CARUSO comunica alla Commissione che il Comitato ristretto istituito con riferimento ai disegni di legge in titolo, ha concluso i suoi lavori elaborando un testo unificato dei medesimi che viene presentato alla Commissione e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Propone quindi di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il predetto testo unificato e di fissare a martedì 17 giugno alle ore 20 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda infine che, poiché il testo non contiene una norma di coordinamento con alcune disposizioni di legge vigenti, nel termine indicato, dovrà essere predisposto anche un apposito emendamento al riguardo al fine di consentire l'introduzione nel testo della citata previsione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda infine che, con inizio alle ore 14.15 di oggi, avrà luogo il previsto incontro delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e industria nonché della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con la Commissione per gli affari giuridici ed il mercato interno del Parlamento europeo.

La seduta termina alle ore 9,05.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1930
E CONGIUNTI**

Art. 1

(Modifiche al codice penale)

Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO IX-*bis*

Dei delitti contro il rispetto verso gli animali»

Art. 544-*bis*.

(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-*ter*.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero lo detiene in condizioni incompatibili con la sua natura è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se l'entità della lesione è rilevante ovvero se dal fatto deriva la morte.

Art. 544-*quater*.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli ani-

mali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne derivano lesioni rilevanti all'integrità dell'animale o la morte.

Art. 544-quinquies.

(Divieto di combattimenti tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies.

(Confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di

condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «,salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727.

(Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.».

Art. 2.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-ter. *(Leggi speciali in materia di animali)*. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano alle attività regolate dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto e macellazione degli animali, ovvero sperimentazione scientifica sugli stessi, o attività circense e giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali relative agli animali.

Art. 19-quater. *(Affidamento degli animali sequestrati o confiscati)*. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca di cui alla presente legge sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, anche mediante prove pratiche.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, anche alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali nei limiti della loro competenza nonché, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 5.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 6.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale determina i criteri di ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

323^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE SOTTO IL PROFILO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il presidente AZZOLLINI avverte che martedì 17 giugno 2003, a partire dalle ore 15, si terranno le audizioni dei Segretari generali della CGIL, CISL e UIL nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica. Avverte, altresì, che l'audizione del Presidente dell'ABI si terrà mercoledì 18 giugno 2003 alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CADDEO fa presente che le questioni oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo possono riguardare profili di interesse anche per la Commissione Industria e chiede pertanto chiarimenti sulla questione.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che nella giornata di ieri la Commissione Industria ha richiesto, al Presidente del Senato, l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla competitività del sistema produttivo italiano. Posto che l'oggetto dell'indagine che la Commissione Industria intende svolgere verte sulla stessa materia di quella che la Commissione sta svolgendo, ritiene possibile che il Presidente del Senato possa autorizzare le due Commissioni a svolgere congiuntamente l'indagine. In tale circostanza, preannuncia che saranno prese tempestivamente le oppor-

tune intese con la Commissione Industria al fine di rendere agevoli i lavori delle Commissioni riunite.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella giornata di ieri la Commissione ha reso parere su alcuni emendamenti. Invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sui restanti emendamenti segnalati dal relatore.

Il sottosegretario VEGAS chiede di poter disporre di tempo aggiuntivo per effettuare gli opportuni approfondimenti dei profili finanziari connessi agli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Preso atto delle richieste avanzate dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri prevista per oggi alle ore 14,45 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

215^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO invita i senatori Donati e Falomi ad illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 4, precedentemente accantonati.

La senatrice DONATI procede quindi ad illustrare gli emendamenti del gruppo dei Verdi 1.3, 1.4 e 1.13, sottolineando che, nonostante i propositi ambiziosi di un disegno di legge che vorrebbe fissare i principi generali per il rinnovamento del settore delle telecomunicazioni, in realtà il risultato conseguito è il semplice mantenimento, se non addirittura il peggioramento, dell'attuale assetto del sistema radiotelevisivo nazionale.

Il senatore FALOMI, illustrando gli emendamenti 1.5 e 1.8., rileva che i partiti di maggioranza e Governo non possono semplificare e banalizzare talune questioni preliminari che afferiscono all'articolo 1, considerandole mere questioni formali. A tale proposito, fa riferimento alla precisa qualificazione dell'interesse generale che dovrebbe essere la chiave di volta del futuro assetto del sistema radiotelevisivo e che il disegno di legge n. 2175 tende a confondere e sovrapporre con il concetto di servizio pubblico.

Il RELATORE, pur condividendo in linea di massima i principi contenuti negli emendamenti dianzi illustrati, ritiene pleonastiche e ripetitive talune formulazioni che gli stessi tenderebbero ad inserire. Osserva inoltre che il concetto di pubblico servizio e quello di interesse generale finiscono spesso con il sovrapporsi e ritiene che, al riguardo, la tutela offerta dal successivo articolo 6, in tema di principi generali in relazione ai compiti del servizio pubblico nel settore radiotelevisivo, sia più che sufficiente. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.13.

Il sottosegretario INNOCENZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.13 sono respinti.

I senatori DONATI e FALOMI ribadiscono il loro avviso contrario ai contenuti dell'articolo 1 del disegno di legge che così come formulato rischia di non essere sufficientemente incisivo per una riforma di sistema.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il senatore FALOMI quindi illustra l'emendamento 4.4, il cui fine è la tutela del diritto di cronaca ed il suo adeguato bilanciamento con le pretese di coloro che hanno interessi economici diretti nella diffusione di eventi culturali e sportivi di interesse generale in ambito sociale.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che l'emendamento in esame ha l'ulteriore finalità di stabilire regole certe volte ad impedire disparità a livello locale in sede di attuazione della normativa in discussione.

La senatrice DONATI ribadisce che la finalità dell'emendamento è quella di garantire la più ampia accessibilità alle informazioni ed ai contenuti relativi agli eventi culturali e sportivi di interesse generale in ambito sociale, considerando il più ampio accesso alla fruizione dell'informazione relativa ai predetti eventi una finalità superiore da perseguire.

Il senatore D'ANDREA sottolinea, infine, che l'emendamento mira a garantire la più ampia estensione, presso il pubblico degli utenti, delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.

Il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento, considerando che lo stesso contiene disposizioni eccessivamente specifiche per un articolo che dovrebbe, invece, limitarsi a delineare soltanto dei principi generali.

Il sottosegretario INNOCENZI esprime parere contrario sulla considerazione che il problema di cui si tratta è ben più ampio e si inquadra in quello delle TV di strada per le quali è necessaria una apposita regolamentazione che eviti dannose sovrapposizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.4 è respinto.

Il senatore FALOMI illustra, di seguito, gli emendamenti 4.28, 4.29 e 4.30.

Sull'emendamento 4.30, la senatrice DONATI osserva che le tecniche adottate dalle emittenti radiotelevisive per catturare l'attenzione degli utenti sui messaggi pubblicitari sconfinano spesso nella invadenza della sfera personale degli individui.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.28 e 4.29 e sull'emendamento 4.30 si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo

Sugli stessi emendamenti il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.30.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.28 e 4.29 sono respinti, mentre l'emendamento 4.30 è, invece, approvato.

Il senatore FALOMI illustra quindi l'emendamento 4.36, il cui obiettivo è quello di assicurare la pluralità dei fornitori dei contenuti.

Il senatore Paolo BRUTTI interviene sottolineando che la pluralità dei fornitori di contenuti dovrebbe essere un elemento imprescindibile del nuovo assetto del sistema radiotelevisivo che si pone accanto e supera quello della pluralità dei marchi.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.36.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 4.36 è respinto.

La senatrice DONATI procede, quindi, all'illustrazione dell'emendamento 4.39 che individua le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente al rispetto dei principi dell'articolo 4, comma 1.

Il senatore Paolo BRUTTI sottolinea il ruolo di garanzia assunto dall'emendamento in esame.

Il senatore FALOMI fa presente, inoltre, che l'emendamento chiarisce le competenze dell'Autorità garante per le comunicazioni nell'ambito di una legge che, in tema di tutela dei minori, sposta, nella sostanza, il baricentro delle competenze nel settore radiotelevisivo verso il Ministero delle comunicazioni.

Il RELATORE, precisando che le competenze dell'Autorità garante per le comunicazioni sono chiaramente e sufficientemente definite dalla

legge istitutiva della stessa Autorità, esprime parere contrario sull'emendamento.

Il sottosegretario INNOCENZI esprime parere conforme al relatore, ribadendo che l'ambito di attività attribuito al Ministero delle comunicazioni dal disegno di legge n. 2175 in esame si pone su un piano completamente diverso rispetto alle competenze di vigilanza e regolazione della predetta Autorità.

Posto ai voti, l'emendamento 4.39 è respinto.

Il senatore FABRIS, in dichiarazione di voto contraria sull'articolo 4 nel suo complesso, lamenta la mancata approvazione dell'emendamento 4.35, da lui proposto, finalizzato a disciplinare opportunamente le manifestazioni a premi effettuate dalle imprese radiofoniche. Con specifico riferimento alla questione della autoregolamentazione del settore radiotelevisivo, rileva inoltre la considerevole distanza tra quanto dichiarato in linea di principio dalla maggioranza e le modalità con cui la stessa agisce in sede di dibattito parlamentare,.

Il senatore FALOMI, in dichiarazione di voto contraria, ribadisce che l'articolo 4, così come risulta dalle modifiche introdotte dalla Commissione, limita gravemente il diritto di cronaca e la fruizione più ampia possibile degli eventi culturali e sportivi più importanti. A tali dichiarazioni si associa il senatore Paolo Brutti.

Il senatore D'ANDREA, in dichiarazione di voto contraria, sottolinea l'importanza dell'articolo 4 per l'economia dell'intero disegno di legge e comunica che ripresenterà in Aula gli emendamenti respinti in commissione.

La senatrice DONATI, esprimendo il proprio voto contrario sull'articolo 4, rileva che dalla sua formulazione potranno conseguire effetti deleteri in termini di qualità della programmazione radiotelevisiva.

L'articolo 4 nel suo complesso è posto ai voti e, quindi, approvato con le modifiche apportate.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonato.

Il senatore FALOMI, illustrando le ragioni alla base della presentazione degli emendamenti all'articolo 2 proposti dal gruppo DS-L'Ulivo, evidenzia la necessità di restringere l'ambito del sistema integrato delle comunicazioni e, a tale proposito, considera la diversa incidenza dei diversi mezzi di comunicazione sul pubblico degli utenti. Una ulteriore questione attiene, inoltre, alla esatta definizione dell'ambito, nazionale e lo-

cale, per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Attualmente, infatti, la definizione contenuta nel disegno di legge rende, in concreto, impossibile una reale pianificazione delle frequenze, determinando di fatto uno sfruttamento irrazionale delle stesse. Gli emendamenti proposti mirano, infine, a fornire una corretta definizione di produttore indipendente di contenuti.

La senatrice DONATI, illustrando gli emendamenti all'articolo 2 proposti dal gruppo dei Verdi, chiarisce che il loro senso non si risolve in una questione meramente formale o definitoria ma incide significativamente su aspetti sostanziali quali, ad esempio, la corretta individuazione del sistema integrato delle comunicazioni, la definizione generale del sistema radiotelevisivo e la necessaria distinzione tra ambito locale e nazionale per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175**Art. 1.****1.1**

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «individua i principi che informano» con le seguenti: «, allo scopo di dare piena effettività al principio del pluralismo dei mezzi di comunicazione, come tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, disciplina».

1.2

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la parola: «individua» aggiungere le seguenti: «ai fini di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

1.3

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «individua» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 della Costituzione,».

1.4

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «generali» con la seguente: «fondamentali».

1.5

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «che informano» con le seguenti: «e le finalità che disciplinano».

1.6

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «regionale e locale» inserire le seguenti: «, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione come tutelato dall'articolo 21 della Costituzione».

1.7

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, dopo le parole: «regionale e locale» inserire le seguenti: «tenendo conto della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo».

1.8

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «adegua all'avvento» fino alla fine, con le seguenti: «adeguano alle nuove tecnologie trasmissive e al processo di convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo».

1.9

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «e lo adegua» con le seguenti: «, al fine di dare piena effettività alla tutela di cui all'articolo 21 della Costituzione, la presente legge riconosce altresì l'esigenza di specifiche e settoriali garanzie nel campo dell'emittenza televisiva, in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo, ed adegua il sistema radiotelevisivo».

1.10

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «interpersonali e di massa» fino alla fine del comma 2.

1.11

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente legge ha il fine di realizzare le condizioni per la piena ed effettiva affermazione del principio del pluralismo dei mezzi di informazione, in conformità con le norme costituzionali, il diritto comunitario e le norme internazionali vigenti nel nostro ordinamento».

1.12

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È obiettivo della presente legge la realizzazione, entro termini certi e definitivi, delle condizioni per la piena ed effettiva affermazione del principio del pluralismo dei mezzi di informazione, con particolare riguardo al sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale».

1.13

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel sistema radiotelevisivo nazionale il servizio pubblico dell'informazione e della comunicazione riveste un ruolo di preminente interesse generale».

Art. 2.**2.1**

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) sistema radiotelevisivo nazionale: l'insieme delle imprese emittenti televisive e radiofoniche, operanti su frequenze terrestri analogiche o digitali, via cavo o satellite che esercitano la loro attività in ambito nazionale o locale sia nella produzione che nella distribuzione di contenuti».

2.2

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del diritto» con le seguenti: «della licenza».

2.3

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica», aggiungere le seguenti: «analogica o».

2.4

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «, in ambito nazionale o locale.».

2.5

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «, in ambito nazionale o locale.».

2.6

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «tecnica», inserire le seguenti: «analogica o».

2.7

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «terrestri in tecnica», aggiungere le seguenti: «analogica o».

2.8

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.9

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.10

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.11

PASINATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.12

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in tecnica digitale», aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.13

CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) "Società di Trasmissione Pubblica" il soggetto pubblico titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi, contenuti editoriali e servizi dati agli utenti;».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il pluralismo nel mercato della fornitura di contenuti nell'ambito della tecnologia di trasmissione digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, attraverso il quale viene istituita la Società di Trasmissione Pubblica e le modalità di funzionamento della stessa. Obiettivi della Società di Trasmissione Pubblica sono:

a) garantire l'accesso al mercato radiotelevisivo a soggetti ad alto valore sociale, abbassando le soglie di accesso al mercato e consentendo capacità trasmissiva a quei soggetti, che operano in forma societaria non a fini di lucro, anche come espressione di associazioni, onlus, comunità etniche, culturali e locali, producano programmi, contenuti editoriali e servizi di utilità sociale, anche in realizzazione di specifici obiettivi previsti nel Contratto di servizio pubblico;

b) garantire una reale concorrenza tra i fornitori di contenuti e una chiara separazione tra questi e gli operatori di rete, agevolando l'accesso al mercato ai soggetti non controllati da operatori di rete stessi;

c) garantire una adeguata copertura trasmissiva, garantendo una dislocazione dei ripetitori ambientalmente compatibile;

d) garantire un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea, con particolare riguardo alla produzione indipendente e musicali, riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

e) garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

2-ter. L'Amministratore delegato della Società di Trasmissione Pubblica di cui al comma *2-bis* è nominato dall'amministratore delegato della *holding* di cui la Società fa parte, con durata triennale.

2-quater. Al fine di garantire il pluralismo dei fornitori di contenuti nell'emittenza radiotelevisiva nella tecnica di trasmissione digitale, metà delle frequenze di trasmissione in tecnica digitale sono riservate alla Società di Trasmissione Pubblica.

2-quinquies. Il regolamento di cui al comma *2-bis* garantisce la capacità trasmissiva in tecnica digitale secondo quanto determinato dal comma *2-ter*, anche tramite convenzioni di *roaming* con licenziatari di frequenza già operanti, costruzioni di siti di irradiazione. Eventuali clausole possono essere poste nel contratto di servizio pubblico».

2.14

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «frequenze terrestri in tecnica» aggiungere le seguenti: «analogica o».

2.15

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «tecnica» inserire le seguenti: «analogica o».

2.16

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.17

PASINATO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.18

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO, SCALERA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.19

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.20

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tecnica digitale» aggiungere le seguenti: «in ambito nazionale o locale».

2.21

VERALDI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) "produttore di contenuti" il soggetto che svolge attività di produzione audiovisiva;

«d-ter) "produttore indipendente di contenuti" il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori nazionali di rete o a fornitori nazionali di contenuti».

2.22

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) "produttore di contenuti" il soggetto che svolge attività di produzione di audiovisivi, programmi e prodotti cinematografici, editoriali elettronici, servizi interattivi e dati;

d-ter) "produttore indipendente di contenuti", il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori di rete o fornitori di contenuti».

2.23

CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, MERTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizio al pubblico» con le parole: «il soggetto che fornisce, attraverso la Società di trasmissione pubblica, servizi al pubblico».

2.24

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) "produttore indipendente di contenuti", il soggetto europeo che svolge attività di produzione audiovisiva e che non è controllato o collegato a destinatari di concessione, di licenza o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva;».

2.25

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.26

DEBENEDETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.27

PETRUCCIOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.28

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.29

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, comprende le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali dei quotidiani, le concessionarie di pubblicità, le imprese di reti e servizi di telecomunicazioni;».

2.30

PETRUCCIOLI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) sistema integrato della pubblicità il settore economico che comprende le imprese di pubblicità».

2.31

PETRUCCIOLI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «sistema integrato delle comunicazioni» aggiungere la seguente: «multimediali».

2.32

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le imprese radiotelevisive» fino alla fine della lettera, con le seguenti:

«1) gli operatori di rete radiotelevisivi su frequenze terrestri, analogiche e digitali, via cavo e satellite, nonché di impianti di messa in onda

per la trasmissione di programmi radiotelevisivi e prodotti editoriali elettronici, in chiaro e ad accesso condizionato, con l'esclusione dei servizi prestati su richiesta individuale;

2) i fornitori di contenuti ed i fornitori di servizi interattivi, in chiaro o condizionati, la distribuzione con qualsivoglia mezzo tecnici di programmi di editoria elettronica e cinematografica;

3) i produttori, anche indipendenti, di programmi radiotelevisivi, cinematografici, di editoria elettronica».

2.33

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «produzione e».

2.34

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e distribuzione».

2.35

PETRUCCIOLI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «distribuzione» sopprimere le seguenti: «qualunque ne sia la forma tecnica».

2.36

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «o radiofonici».

2.37

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), *sopprimere le parole da:* «le imprese dell'editoria quotidiana» *fino alla fine del comma.*

2.38

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: «le imprese dell'editoria» *fino a:* «INTERNET».

2.39

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: «le imprese dell'editoria» *fino a:* «INTERNET».

2.40

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «quotidiana, periodica, libreria, elettronica».

2.41

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «periodica, libreria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET».

2.42

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «libreria».

2.43

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le imprese di produzione» fino a: «modalità di diffusione» con le seguenti: «le imprese di pubblicità che operano in tali settori».

2.44

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: «le imprese di produzione» fino a: «opere cinematografiche».

2.45

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «le imprese fonografiche».

2.46

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «le imprese fonografiche».

2.47

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), in fine, sopprimere le parole da: «le imprese di pubblicità» fino alla fine della lettera.

2.48

DEBENEDETTI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «Le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o la modalità di diffusione».

2.49

D'ANDREA, VERALDI, LAURIA, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione».

2.50

PETRUCCIOLI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «quali ne siano il mezzo e le modalità di diffusione».

2.51

PETRUCCIOLI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che adottino la tecnica digitale».

2.52

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «complessiva».

2.53

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, anche non informativa,».

2.54

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle altre norme di riferimento».

2.55

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) "concessionaria del servizio pubblico" la Società titolare di concessione per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo».

2.56

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) "concessionaria" l'emittente privata titolare di concessione per l'attività di radiodiffusione in tecnica analogica che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi e li trasmette».

2.57

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) "concessionaria del servizio pubblico" la Società titolare di concessione per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo».

2.58

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.59

PASINATO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».

2.60

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».

2.61

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI,
LAURIA, DATO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».

2.62

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «che consenta l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia».

2.63

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), in fine, sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le seguenti: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'80 per cento del territorio nazionale».

2.64

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «non limitata all'ambito locale» con le parole: «in tutti i capoluoghi di provincia e in almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale».

2.65

FALOMI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine: «e con gli obblighi di irradiazione del segnale di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali obblighi si riferiscono alla copertura e alla effettiva possibilità di ricezione del segnale da parte della popolazione coperta grazie alla diffusione nelle famiglie degli apparati ricevitori-decodificatori digitali. Gli obiettivi di copertura del territorio e della popolazione di cui sopra possono essere raggiunti utilizzando sistemi di diffusione e di ricezione in tecnica digitale, via cavo, via satellite o su frequenze terrestri».

2.66

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che abbia una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione».

2.67

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) "ambito locale" l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica in una o più aree purché complessivamente, di norma, non eccedano il limite regionale o provinciale».

2.68

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, alla lettera l), sostituire le parole da: «l'esercizio» fino a: «popolazione» con le seguenti: «l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti, rispettivamente, a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a quindici milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro ed al sud, considerando a tali effetti la Sardegna limitrofa al Lazio, alla Campania, alla Calabria ed alla Sicilia e quest'ultima regione limitrofa alla Calabria ed alla Sardegna».

2.69

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «comunque non superiori a sei, anche non limitrofi».

2.70

PELLEGRINO

Al comma 1, lettera 1), dopo le parole: «a sei» aggiungere le seguenti: «al nord e nove al centro ed al sud».

2.71

NOCCO, MESSA, GRECO

Al comma 1, lettera 1), dopo le parole: «a sei» aggiungere le seguenti: «al nord e nove al centro ed al sud».

2.72

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «comunque non superiori a sei, anche non limitrofi» con le seguenti: «purché limitrofi, comunque non superiori a uno se regionali ovvero non superiori a sei se provinciali».

2.73

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «comunque non superiori a sei, anche non limitrofi» con le seguenti: «purché limitrofi, comunque non superiori a due se regionali ovvero non superiori a sei se provinciali».

2.74

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: «con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione» con le seguenti: «e che abbia una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione».

2.75

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

2.76

PEDRAZZINI, MORO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della popolazione» inserire la seguente: «nazionale».

2.77

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».

2.78

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».

2.79

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».

2.80

VERALDI, MANZIONE, D'ANDREA, CAMBURSANO, SCALERA, BAIO DOSSI, LAURIA, DATO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».

2.81

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».

2.82

PASINATO

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con esclusione della possibilità di trasmissione in contemporanea in bacini diversi» con le seguenti: «e l'emittente non trasmette in altri bacini».

2.83

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) "fase di transizione" il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica su frequenze terrestri».

2.84

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora non diversamente stabilito nella presente legge si applicano, inoltre, le definizioni contenute nel regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. ;435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001».

Art. 4.**4.1**

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Attività radiotelevisiva). – 1. L'esercizio dell'attività radio-televisiva via etere terrestre in tecnica analogica e digitale è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui alla citata deliberazione 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità".

2. L'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora è soggetto al rilascio dei titoli autorizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30 del citato regolamento di cui alla deliberazione 435/01/CONS dell'Autorità.

3. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono rilasciati dal Ministero delle comunicazioni e hanno durata di dodici anni».

4.2

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di altra natura» con le seguenti: «offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali».

4.3

VERALDI, CAMBURSANO, D'ANDREA, SCALERA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «; al fine di garantire agli utenti la massima accessibilità ad informazioni e contenuti, è consentita, con riferimento ad eventi, anche culturali e sportivi, di interesse generale in ambito sociale, l'acquisizione e diffusione di commenti, materiali sonori, immagini e informazioni anche in diretta, nonché di filmati in leggera differita e per una durata massima di tre minuti. La diffusione può essere realizzata attraverso sistemi radiotelevisivi, anche in tecnica digitale, o attraverso sistemi di comunicazione elettronica, fissi o mobili».

4.4

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al fine di garantire agli utenti la massima accessibilità ad informazioni e contenuti, è consentita, con riferimento ad eventi, anche culturali e sportivi, di interesse generale in ambito sociale, l'acquisizione e diffusione di commenti, materiali sonori, immagini e informazioni anche in diretta, nonché di filmati in leggera differita e per una durata massima stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per ciascun sistema di comunicazione utilizzato. La diffusione può essere realizzata attraverso sistemi radiotelevisivi, anche in tecnica digitale, o attraverso sistemi di comunicazione che consentano all'utente la fruizione di tali contenuti anche in condizioni di mobilità».

4.5

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «comunque» fino alla fine della lettera con le seguenti: «vietata la diffusione di programmi e di opere filmiche o per la televisione, che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano incitare in qualsiasi forma a compiere reati o incitare all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità;».

4.6

GUBERT

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità», con le seguenti: «comunque motivato».

4.7

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «religione», inserire le seguenti: «opinioni politiche».

4.8

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «religione», inserire le seguenti: «e di modi nei quali la religione è vissuta».

4.9

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «nazionalità», inserire le seguenti: «di condizioni personali e sociali».

4.10

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o nazionalità», inserire le seguenti: «ovvero incitamenti alla violazione dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione».

4.11

GUBERT

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionalità», inserire le seguenti: «lingua e appartenenza etnica».

4.12

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «o che, anche in relazione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «o che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, oppure che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita o efferata o insistita ovvero tale da poter creare spirito di emulazione ovvero addestrare al crimine. Nei programmi di informazione la trasmissione di scene di violenza deve avvenire nella minima misura possibile e solo nel caso che siano assolutamente indispensabili alla comprensione della stessa;».

4.13

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in relazione all'orario di trasmissione».

4.14

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche in relazione all'orario di trasmissione».

4.15

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, anche in relazione all'orario di trasmissione».

4.16

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «possano».

4.17

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «possano».

4.18

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «di violenza gratuita» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «pornografiche o di violenza gratuita o efferata o insistita ovvero tale da poter creare spirito di emulazione;».

4.19

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, dopo le parole: «violenza gratuita» le seguenti: «oppure efferata, oppure insistita».

4.20

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «violenza gratuita», le seguenti: «oppure efferata, oppure insistita».

4.21

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: «violenza gratuita», le seguenti: «oppure tale da creare spirito di emulazione o addestrare al crimine».

4.22

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «violenza gratuita», inserire le seguenti: «o insistita o efferata».

4.23

GUBERT, GABURRO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato».

4.24

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato».

4.25

MONTICONE, D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, VERALDI, DATO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato».

4.26

GUBERT

Al comma 1, alla fine della lettera b), inserire il seguente periodo: «È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini e delle scene di sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale;».

4.27

GUBERT

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «leali e oneste», inserire le seguenti: «che non incentivino una cultura comunista in contrasto con l'articolo 47 della Costituzione».

4.28

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «religiose o ideali», aggiungere le seguenti: «non consentano la pubblicità per i prodotti del tabacco, e di medicinali e cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica».

4.29

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di funzioni religiose», aggiungere le seguenti: «rispettino l'integrità dei programmi e i diritti dei loro autori».

4.30

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con mezzi di evidente percezione», aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

4.31

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dalla legge», con le seguenti: «dalle leggi vigenti».

4.32

GUBERT

Al comma 1, alla fine della lettera c), inserire le seguenti parole: «è vietata ogni forma di pubblicità, compresa quella delle linee telefoniche o di siti telematici o multimediali, nonché le televendite e le radiovendite, i cui contenuti siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione, comprese quelle di sostegno diretto o indiretto della prostituzione. È altresì vietata ogni forma di pubblicità che utilizzi bambini sino a dodici anni ai fini strumentali di pubblicità e propaganda;».

4.33

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che rispettino», con le seguenti: «che non ledano in nessun caso e in nessun modo».

4.34

FALOMI, BRUTTI PAOLO, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dalla legge», con le seguenti: «dalle leggi vigenti».

4.35

FABRIS, FILIPPELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a tutela dei consumatori e a garanzia della semplificazione delle procedure per le emittenti, le manifestazioni a premi effettuate dalle imprese radiofoniche, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che prevedono la partecipazione degli ascoltatori attraverso il mezzo telefonico o con altro mezzo elettronico ed Internet, purché non vi sia promozione di prodotti e servizi di terzi, non si considerano concorsi e operazioni a premio e possono essere svolte liberamente senza alcun adempimento e autorizzazione amministrativa;».

4.36

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nazionali e locali in chiaro», aggiungere le seguenti: «offerti da una pluralità di operatori».

4.37

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «nazionali e non», con le seguenti: «particolare rilevanza per la società».

4.38

FALOMI, BRUTTI Paolo, PETRUCCIOLI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «in quanto aventi particolare rilevanza per la società».

4.39

DONATI, DE PETRIS, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'applicazione e sul rispetto dei principi di cui al comma 1, ne verifica periodicamente la sussistenza e, dove necessario, interviene con opportuni provvedimenti stabiliti da apposito regolamento. Per quanto riguarda la società concessionaria del servizio pubblico tali funzioni vengono svolte dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il supporto dell'Autorità».

4.40

FABRIS, FILIPPELLI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. È istituita la "Carta dei Servizi Radiotelevisivi", brevemente detta "Carta", quale patto sottoscritto tra le associazioni nazionali mag-

giormente rappresentative delle imprese radiotelevisive, dei consumatori e degli utenti su convocazione e di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Essa ha lo scopo di promuovere l'innalzamento del livello di qualità della programmazione radiofonica e televisiva ai fini della crescita civile, culturale e democratica dei cittadini utenti. Essa è propedeutica per l'impiego e relativo monitoraggio e di nuovi servizi interattivi offerti dalle nuove tecnologie digitali.

3-ter. Le associazioni delle imprese radiotelevisive firmatarie della "Carta" si adopereranno presso gli associati per il rispetto delle leggi, delle delibere delle Autorità e delle raccomandazioni nazionali ed europee in materia di servizi radiotelevisivi e per la tutela dello sviluppo intellettuale e culturale dei minori.

3-quater. Al fine di fornire all'utenza un servizio di qualità, le imprese radiotelevisive che aderiscono alle rispettive associazioni firmatarie della Carta, si impegnano a fornire all'utenza una programmazione ispirata ai principi di trasparenza, partecipazione, efficienza, uguaglianza e imparzialità di informazione. Il significato concreto di tali principi si traduce in precisi impegni, quali:

a) trasparenza: possibilità di verifica della programmazione messa in onda mediante la consultazione del Registro dei Programmi Trasmessi, delle registrazioni degli ultimi 90 giorni effettuate su nastro magnetico, delle pattuizioni contrattuali con le imprese inserzioniste di pubblicità, televendite e servizi, il livello di sicurezza degli impianti di trasmissione ai fini della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

b) partecipazione: impegno a destinare almeno due ore settimanali di programmazione autogestita dalle associazioni dei consumatori-utenti secondo le norme del Regolamento di cui al comma *3-quinquies*. Ulteriore impegno a soddisfare, compatibilmente con l'indirizzo di programmazione delle emittenti, suggerimenti e proposte su come migliorare il servizio e la stessa Carta. A tal proposito le associazioni delle imprese radiotelevisive, firmatarie della Carta dovranno impegnarsi ad intrattenere rapporti sistematici con le associazioni dei consumatori utenti i cui risultati verranno resi pubblici in una "Conferenza Annuale dei servizi radiotelevisivi" organizzata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Coreerat o Corecom regionali;

c) efficienza: impegno a garantire una risposta immediata, qualificata e competente a qualsiasi reclamo, suggerimento, informazione proveniente dai singoli utenti e/o dalle rispettive associazioni di appartenenza;

d) uguaglianza e imparzialità: impegno a fornire servizi radiotelevisivi senza discriminazioni religiose, politiche, di razza, di lingua, di ceto sociale;

e) rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente: limitando al massimo le emissioni elettromagnetiche e minimizzando le strutture portanti degli impianti per renderle compatibili con il paesaggio e l'ambiente circostante;

3-quinquies. La Carta è gestita dal "Gestore della Carta" il quale ha il compito di farla rispettare e di sanzionare gli eventuali trasgressori. Il "Gestore della Carta" è composto da: un rappresentante nominato da ciascuna associazione firmataria; un rappresentante del Ministero delle comunicazioni; un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Utenti; un rappresentante Nazionale dei Corecom o Corerat. Il rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assume la Presidenza del "Gestore della Carta". Il gestore della Carta è un organo collegiale che assume decisione a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti effettivi. Nel caso di votazione per le eventuali sanzioni da comminare, i rappresentanti delle associazioni firmatarie della Carta non hanno diritto al voto. Il Gestore della Carta approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento nel quale saranno stabilite le norme della vita interna del Gestore della Carta, la disciplina per l'*iter* istruttorio dei reclami, il relativo regime sanzionatorio e le modalità di accesso ai servizi radiotelevisivi offerti dalle imprese alle associazioni dei consumatori-utenti. Il Gestore della Carta ha sede presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sede di Roma.

3-sexties. Il Gestore della Carta si avvale del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie per le comunicazioni per le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalità del presente articolo di legge.

3-septies. La Carta è resa pubblica mediante il sito dell'Autorità attraverso il quale l'utente può apprendere l'attività del Gestore della Carta e può interagire per esporre consigli, suggerimenti, reclami, petizioni, istanze, informazioni».

4.41

CAMBURSANO, BAIO DOSSI, MANZIONE, DATO, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«*3-bis.* È istituita la "Carta dei Servizi Radiotelevisivi", brevemente detta "Carta", quale Patto sottoscritto tra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiotelevisive, dei consumatori e degli utenti. Essa ha lo scopo di promuovere l'innalzamento del livello di qualità della programmazione radiofonica e televisiva ai fini della crescita civile, culturale e democratica dei cittadini utenti. Essa è propedeutica per l'impiego dei nuovi servizi interattivi offerti dalle nuove tecnologie digitali.

3-ter. Le Associazioni delle imprese radiotelevisive firmatarie della "Carta" si adopereranno presso gli associati per il rispetto delle leggi, delle delibere delle Autorità e delle raccomandazioni nazionali ed europee in

materia di servizi radiotelevisivi e per tutela dello sviluppo intellettuale e culturale dei minori.

3-quater. Al fine di fornire all'utenza un servizio di qualità, le imprese radiotelevisive che aderiscono alle rispettive associazioni firmatarie della Carta, s'impegnano a fornire all'utenza una programmazione ispirata ai principi di trasparenza, partecipazione, efficienza, uguaglianza e imparzialità d'informazione. Il significato concreto di tali principi si traduce in precisi impegni, quali:

a) trasparenza: possibilità di verifica della programmazione messa in onda mediante la consultazione del Registro dei Programmi Trasmessi, delle registrazioni degli ultimi 90 giorni effettuate su nastro magnetico, delle pattuizioni contrattuali con le imprese inserzioniste di pubblicità, televendite e servizi, il livello di sicurezza degli impianti di trasmissione ai fini della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

b) partecipazione: impegno a destinare almeno due ore settimanali di programmazione autogestita dalle associazioni dei consumatori-utenti secondo le norme indicate nel Regolamento di cui al comma 7. Ulteriore impegno a soddisfare, compatibilmente con l'indirizzo di programmazione delle emittenti, suggerimenti e proposte su come migliorare il servizio e la stessa Carta. A tal proposito le associazioni delle imprese radiotelevisive, firmatarie della Carta si impegnano ad intrattenere rapporti sistematici con le Associazioni dei consumatori-utenti i cui risultati sono resi pubblici in una "Conferenza Annuale dei Servizi Radiotelevisivi" organizzata e patrocinata dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e dai Corerat o Corecom regionali;

c) efficienza: impegno a garantire una risposta immediata, qualificata e competente a qualsiasi reclamo, suggerimento, informazione proveniente dai singoli utenti o dalle rispettive associazioni di appartenenza;

d) uguaglianza e imparzialità: impegno a fornire servizi radiotelevisivi senza discriminazioni religiose, politiche, di razza, di lingua, di ceto sociale;

e) rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente: limitando al massimo le emissioni elettromagnetiche e minimizzando le strutture portanti degli impianti per renderle compatibili con il paesaggio e l'ambiente circostante;

3-quinquies. La Carta è gestita dal "Gestore della Carta" il quale ha il compito di farla rispettare e di sanzionare gli eventuali trasgressori. Il "Gestore della Carta" è composto da: un rappresentante nominato da ciascuna Associazione firmataria; un rappresentante del Ministero delle comunicazioni; un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Utenti; un Rappresentante Nazionale dei Corecom o Corerat. Il rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni assume la Presidenza del "Gestore della Carta". Il Gestore della Carta è un organo collegiale che assume decisioni a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti effettivi. Nel caso di votazione per le eventuali sanzioni da comminare, i

rappresentanti delle associazioni firmatarie della Carta non hanno diritto al voto. Il Gestore della Carta approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento nel quale sono stabilite le norme della vita interna del Gestore della Carta, la disciplina per l'*iter* istruttorio dei reclami, il relativo regime sanzionatorio e le modalità di accesso ai servizi radiotelevisivi offerti dalle imprese alle Associazioni dei consumatori-utenti. Il Gestore della Carta ha sede presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sede di Roma.

3-*sexties*. Il Gestore della Carta si avvale del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni per le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalità del presente articolo di legge.

3-*septies*. La Carta è resa pubblica mediante il sito dell'Autorità attraverso il quale l'utente può apprendere l'attività del Gestore della Carta e può interagire per esporre consigli, suggerimenti, reclami, petizioni, istanze, informazioni».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MURINEDDU rammenta il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul disegno di legge in esame. Considerato che quest'ultimo non include dei meccanismi di assegnazione delle frequenze coerenti con le linee e i principi direttivi comunitari, rileva come occorra una regolamentazione più stringente e efficace. Come sostiene l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è opportuno insistere affinché il sistema radiotelevisivo perda quei caratteri di concentrazione che lo connotano, soprattutto poiché le barriere all'entrata sono notevoli. Quest'ultimo rilievo è stato fatto proprio anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002. La Corte dà rilievo anche al fatto che le modalità di assegnazione della licenza privilegino chi è già situato sul mercato. In tal modo, gli effetti di distorsione sulla concorrenza sono accentuati. Al riguardo, l'oratore rileva che anche l'innovazione costituita dal sistema digitale non porterebbe i benefici sperati, in quanto potrebbe andare a vantaggio degli operatori già esistenti. Conclusivamente, esprime forti riserve sulla compatibilità con i principi comunitari del disegno di legge in esame.

La senatrice DE ZULUETA esprime anch'essa forti riserve sulla compatibilità comunitaria del disegno di legge. Ciò non solo con riferimento alle direttive, ma anche con riferimento alle norme del Trattato CE che garantiscono i diritti fondamentali. Il vero problema è la concentrazione dei *media* nel nostro paese che lede la libertà di informazione e il diritto ad essere informati in tutti i suoi aspetti. Il disegno di legge in esame non è allo stesso modo compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che garantisce la libertà di informazione. La situazione italiana è stata anche oggetto di risoluzioni in sede di Consiglio d'Europa ove si è affermato che le fonti mediatiche devono essere autonome e indipendenti e ciò vale a maggior ragione per i *media* pubblici. In sede di Consiglio d'Europa è stata anche richiesta una normativa anti-concentrazione che sia in linea con il pluralismo delle fonti di informazione.

La senatrice ritiene che la situazione italiana, in cui il Capo del Governo è proprietario della più grande azienda televisiva italiana e controlla il mercato della pubblicità, non sia conseguentemente conforme alle linee guida che ispirano il processo comunitario e che costituisca una minaccia al pluralismo dei media.

Il presidente GRECO non crede che le argomentazioni, riprese anche in alcune sedi comunitarie, sollevate dalla senatrice De Zulueta, siano pertinenti con l'oggetto dell'analisi del provvedimento che deve effettuare la Giunta.

La senatrice DE ZULUETA replica che le obiezioni sono pertinenti in quanto la compatibilità comunitaria di un provvedimento non va valutata soltanto con riferimento alle direttive, ma anche con riferimento ai Trattati e ai documenti degli organismi europei. A sostegno, ricorda l'articolo 6, comma 2, del Trattato UE, che impone il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui quello all'informazione, garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Se confrontato con questi indici normativi, il disegno di legge in esame presenta forti incongruità rispetto alla normativa comunitaria. In linea di principio, non si dichiara contraria ad una legge di sistema che regolamenti l'intero settore, ma occorre evitare che sia salvaguardato il duopolio attuale.

Con riferimento all'articolo 15 del disegno di legge, come risultante dall'emendamento approvato alla Camera, secondo il quale è vietata la titolarità di più di due concessioni televisive in tecnica analogica, segnala la discordanza con il resto del provvedimento, che invece si riferisce all'assetto complessivo del settore dei media.

Dopo essersi soffermata sul tema relativo al conflitto di interessi, non affrontato dal provvedimento, rileva come, anche con riferimento alle reti televisive che, secondo la legge Maccanico, avrebbero dovuto essere dismesse, il disegno di legge vada invece nella direzione della preservazione dello *status quo*.

Il disegno di legge consente anche incroci azionari tra operatori televisivi e operatori nel mondo dell'editoria. Ritiene, tuttavia, che gli incroci azionari saranno effettuati solamente in un senso, ossia dal settore *media* al settore editoria, permanendo invece forti barriere al percorso inverso.

Un altro punto su cui segnala l'assoluta inadeguatezza del disegno di legge in esame è quello relativo all'affollamento pubblicitario, come rilevato anche dall'Authority. Ritiene che ciò sia paradossale anche alla luce del contenzioso comunitario che coinvolge l'Italia sul mancato recepimento della cosiddetta direttiva «TV senza frontiere», nella parte in cui impone limiti all'affollamento pubblicitario. Tale tema è stato anche richiamato dalla Commissione europea, per cui, a maggior ragione, la mancanza di norme su questo punto nevralgico sembra irragionevole.

Il presidente GRECO dà la parola al relatore per la replica.

Il relatore CHIRILLI, rilevando che il CIPE detterà entro il 2004 le modalità per la dismissione di una cospicua fetta delle azioni RAI, suggerisce di inserire nel parere un limite quantitativo alla dismissione, essendo comunque garantito l'azionariato diffuso. Relativamente all'obiezione secondo cui il costo della sperimentazione sul sistema digitale sia addossato esclusivamente alla RAI, e quindi in ultima analisi sul contribuente, fa rilevare come l'articolo 25, comma 5, del disegno di legge imponga il limite minimo del 50 per cento della popolazione, per cui i timori di un aiuto di Stato indiretto al settore privato non sarebbero giustificati. Relativamente all'asserita sovrapposizione tra il pacchetto di direttive in materia di telecomunicazioni e la delega contenuta nella legge n. 166 del 2002 non ritiene fondata l'obiezione relativa alla priorità nel recepimento della legge n. 166 del 2002 rispetto alle direttive, occorrendo invece un'attività di coordinamento. Relativamente al termine iniziale di avvio del nuovo sistema, fissato per il 2006, e ai timori che esso possa non essere rispettato, ricorda come sia stata proprio l'attuale opposizione ad averci creduto di più. Ritiene preferibile, peraltro, che il passaggio dal sistema analogico al sistema digitale sia graduale e continuo per consentire l'avvio del nuovo sistema nel più breve tempo possibile.

Il senatore MANZELLA obietta che ci sono dei problemi tecnici per l'attuazione del nuovo sistema.

In riferimento al tema del duopolio, il relatore CHIRILLI ritiene che la polverizzazione degli assetti proprietari, non solo della televisione pubblica, ma anche delle televisioni private, sia impedita, più che da motivi contingenti, dalle stesse dinamiche economiche che spingono i grandi aggregati industriali verso fenomeni di concentrazione, evidentemente connessi ad una riduzione dei costi. Rileva infine come in 8ª Commissione sia stato presentato un emendamento che, con riferimento agli operatori di rete, opta per un regime basato su un'autorizzazione piuttosto che su licenza.

Il presidente GRECO prende atto della mancanza del numero legale per deliberare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO PARERI

Il presidente GRECO avverte che il Comitato pareri è convocato a fine seduta per consentire l'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.

La seduta termina alle ore 9,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

70^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni e condizioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

208^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(1167) GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore GRILLOTTI illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, osservando che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare se le disposizioni ivi indicate abbiano un carattere programmatico ovvero possano comportare degli effetti finanziari. In merito all'articolo 2, che conferisce la delega al Governo per la riorganizzazione della sovrintendenza di Pompei, ritiene necessario valutare se la formulazione dei principi e criteri direttivi, in assenza di una clausola di invarianza degli effetti finanziari, non possa comportare maggiori oneri. Occorre verificare, in particolare, la compatibilità della lettera c) del comma 1 con la disciplina sulla programmazione delle assunzioni disposta dall'articolo 34, comma 22, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). In relazione all'articolo 3, fa presente l'esigenza di valutare se gli interventi di privatizzazione ivi indicati costituiscano diverse modalità di esecuzione di funzioni già espletate ovvero se non si configurino nuovi oneri. Segnala, infine, che l'articolo 5 sembra comportare nuovi oneri senza tuttavia indicarne una quantificazione né la corrispondente clausola di copertura finanziaria.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che non sussistono risorse adeguate nell'accantonamento indicato nel fondo richiamato nell'e-

mendamento 1.1. In relazione all'emendamento 1.3, analogamente a quanto segnalato a proposito dell'articolo 1 del testo, rileva la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle disposizioni ivi previste. Per quanto concerne l'emendamento 4.2, occorre acquisire una quantificazione verificata dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto al comma 3, ovvero riformulare le disposizioni del comma 1 configurandole come limite massimo di spesa. Occorre comunque precisare la decorrenza dell'onere.

Infine, ritiene necessario valutare se possano derivare effetti finanziari dall'attuazione delle disposizioni di cui all'emendamento 5.2.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni avanzate dal relatore, ritiene opportuno predisporre la relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti.

La Sottocommissione, concordando con l'osservazione del Sottosegretario, conviene sulla richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1973) *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari; Volonté ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA illustra il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, segnalando gli articoli 2 e 3 concernenti, rispettivamente, le funzioni e l'organizzazione del Corpo, per i quali occorre valutare se si tratti di norme aventi contenuto ricognitivo di funzioni già svolte a legislazione vigente, ovvero se siano in esse ricomprese nuove attribuzioni. Con riferimento al comma 6 dell'articolo 3, ritiene necessario valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza della spesa ad integrazione della previsione, ivi indicata, di invarianza delle dotazioni organiche complessive, al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento rispetto al bilancio a legislazione vigente, ovvero alle dotazioni di personale effettivamente in servizio. Con riferimento al comma 7 del medesimo articolo, occorre valutare se l'estensione dell'attività di formazione della Scuola anche ad altre amministrazioni, a richiesta, possa comportare un aggravio delle spese a carico del bilancio dello Stato, ancorché la prestazione di attività di formazione a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni sia prevista a titolo oneroso. Per quanto concerne i commi 1 e 8 dell'articolo 4, recanti, seppure con modalità eterogenee, l'affidamento

al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni, fa presente che i commi 7 e 8 dispongono il trasferimento delle risorse alle amministrazioni regionali per l'esercizio di tali funzioni. Al riguardo, segnala l'opportunità di garantire la contestualità dell'esercizio delle funzioni (che avverrà sulla base di convenzioni) con il trasferimento delle risorse (da attuare entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in titolo); fa inoltre presente la previsione che tale trasferimento deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio e la necessità di acquisire conferma che dalle convenzioni di cui al comma 1 non derivino maggiori oneri rispetto alle risorse previste a legislazione vigente. Osserva, altresì, che occorre chiarire il rapporto tra i profili finanziari connessi al disegno di legge e quelli sottesi al trasferimento di cospicue risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative alle regioni, avvenuto con il decreto del Presidente del Consiglio 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e pesca, ivi comprese quelle relative al Corpo forestale dello Stato (confluite nell'unità previsionale di base 4.1.2.17 - Fondo per il federalismo amministrativo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Il provvedimento in esame, infatti, ridimensiona la portata dei beni e delle risorse trasferite alle regioni, escludendo espressamente quelle relative al Corpo (articolo 6, comma 3) senza disciplinare gli effetti finanziari che ne conseguono, vale a dire l'ammontare delle risorse finanziarie escluse dal trasferimento, nonché l'effetto sulle risorse già ripartite alle regioni. Occorre, inoltre, acquisire conferma della disponibilità di risorse sulle autorizzazioni di spesa relative ai decreti legislativi n. 227 e 228 del 2001, nonché chiarimenti sulla compatibilità tra la richiesta, a domanda, di transitare nei ruoli della regione ed il limite massimo di risorse stanziato per coprire i maggiori oneri.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo ai rilievi formulati dal relatore, precisa, in merito agli articoli 2 e 3, che, come indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni ivi attribuite al Corpo forestale dello Stato sono le stesse già svolte a legislazione vigente. Circa l'articolo 3, comma 6, conviene sull'opportunità di introdurre una clausola di invarianza della spesa ad integrazione della previsione di invarianza delle dotazioni organiche complessive. Relativamente al comma 7 dello stesso articolo, evidenzia che, come indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'attività di formazione in favore delle amministrazioni pubbliche viene ordinariamente svolta sulla base di convenzioni, prevedendo di volta in volta gli oneri a carico delle amministrazioni medesime. Per quanto concerne i rilievi formulati dal relatore sull'articolo 4, commi 1, 7 e 8, nonché sull'articolo 6, comma 3, fa presente che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, richiamato nel primo periodo dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, il Corpo forestale dello Stato continua a svolgere le funzioni trasferite alle regioni dal medesimo decreto. Con riferimento, dunque, al trasferimento alle regioni e agli enti locali di tutti i beni non indispensabili

per lo svolgimento dei compiti del Corpo forestale dello Stato, quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 4 assume carattere residuale dovendosi intendere, quali compiti attribuiti al Corpo, anche quelli svolti per conto delle regioni. A tal proposito, esprime avviso contrario sulle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 8, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che con esse vengono trasferite alle regioni risorse finanziarie per l'attuazione del provvedimento in titolo e senza un effettivo trasferimento di funzioni.

Relativamente al trasferimento delle risorse finanziarie previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, precisa che in attuazione di tale decreto si è provveduto a ripartire tra le regioni per gli anni 2001, 2002 e 2003, solo i fondi attinenti alle funzioni dell'agricoltura e della pesca, con esclusione, quindi, di quelli connessi al Corpo forestale dello Stato, le cui risorse sono attualmente accantonate nel Fondo per l'attuazione del decentramento amministrativo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché il suddetto decreto è stato dichiarato illegittimo dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la decisione 17 aprile 2002, nella parte in cui dispone il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato alle regioni.

Con riferimento, poi, all'articolo 4, comma 6, in merito ai chiarimenti richiesti circa la disponibilità di risorse sulle autorizzazioni di spesa relative ai decreti legislativi n. 227 e 228 del 2001, fa presente che non esistono risorse finanziarie finalizzate allo scopo previsto dalla norma in esame. Inoltre, l'indicazione del limite massimo di spesa non è sufficiente ad evitare l'insorgenza di ulteriori oneri, tenuto conto che le previsioni contenute nel comma in esame consentirebbero comunque il mantenimento della dotazione organica del Corpo forestale anche nell'eventualità in cui le domande di trasferimento del personale interessato dovessero, concretamente, comportare effetti di spesa maggiori. Infine, ritiene opportuno richiamare anche le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, che dispongono l'istituzione di un apposito organismo nel campo della sicurezza alimentare, sottolineando al riguardo che la previsione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non risulta idonea a garantire l'effettiva invarianza della spesa. A tal fine, riterrrebbe necessario prevedere, in analogia a quanto disposto nell'articolo 4, comma 2, che ai componenti di tale organismo non competa alcuna indennità o rimborso spese.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione della rilevanza delle questioni emerse dal dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(776-B/bis) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003, a norma dell'articolo 74 della Costituzione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che le proposte emendative 14.1 e 14.2 recepiscono la condizione posta sul testo dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento 14.105 reca inoltre disposizione analoghe a quelle di proposte emendative su cui la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale. Gli emendamenti 14.101 e 14.107 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti correlati ai compensi aggiuntivi ivi previsti per il personale assegnato temporaneamente presso amministrazioni, enti e organismi pubblici e imprese private. Ritiene poi necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 14.102, 14.103, e 14.104 (che costituiscono una sezione separata, per una categoria di personale, nell'ambito di un'area contrattuale autonoma con la previsione che non derivino dal trattamento economico oneri aggiuntivi per la finanza pubblica), nonché la proposta 14.108 (che ripropone in sostanza il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 14, su cui la Commissione ha già espresso parere contrario, con una nuova formulazione che precisa che il personale da inserire fra quello che beneficia di discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto deve svolgere comunque i propri compiti in posizione di elevata responsabilità) e 14.106, (che comporta effetti analoghi). Non ha, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti 3.1 e 14.100 (nel presupposto che questo si possa applicare anche ferma restando la condizione posta dalla Commissione della soppressione delle lettere *a*) e *b*) del capoverso richiamato), nonché sulle proposte 20.100, 20.101 e 23.100.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento agli emendamenti richiamati dal relatore, esprime avviso contrario sull'emendamento 14.100, in quanto la limitazione a dieci unità appare in contrasto con la funzionalità dell'amministrazione e in ogni caso comporta maggiori oneri. Analogamente, si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 14.102, in quanto l'istituzione di un'area di contrattazione separata per il personale delle qualifiche soppresse fino ad esaurimento comporta oneri, posto che i contratti collettivi nazionali di lavoro, attualmente in corso, già prevedono risorse per il personale interessato. Riguardo agli emendamenti 14.103 e 14.104, rende ugualmente avviso contrario, poiché ritiene comportino disomogeneità e squilibri con analoghe categorie di personale esistenti in altri comparti, con possibili effetti anche sul piano finanziario, essendo già avviata la contrattazione relativa al comparto di appartenenza. Esprime, infine, il proprio avviso contrario anche sugli emendamenti

14.105 (in quanto pone maggiori oneri a carico della finanza pubblica), 14.106 (i cui effetti appaiono poco comprensibili), 14.108 (in quanto comporta oneri non quantificati né coperti), 14.101 e 14.107 (in quanto entrambi suscettibili di comportare oneri per l'eventuale corresponsione di compensi aggiuntivi).

Appreziate le circostanze, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con il Presidente ed il seguito dell'esame viene, infine, rinviato.

(1977) EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore FERRARA illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, precisando che il provvedimento in esame concerne l'estensione a tutti i dipendenti pubblici della facoltà di permanere in servizio per ulteriori tre anni, ossia fino al settantesimo anno di età, rispetto all'attuale limite massimo dell'età pensionabile (67 anni). Anche se la norma non sembra comportare oneri diretti per la finanza pubblica, segnala comunque l'esigenza di verificarne la compatibilità con quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 34 della legge finanziaria 2003, che impone agli enti pubblici, sia per il 2004 che per il 2005, di realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003. Pertanto, ritiene necessario valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata dei possibili effetti derivanti dal provvedimento in esame. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare gli emendamenti 1.3, 1.1, 1.4 e 1.2. Per quanto concerne l'emendamento 1.5, segnala che sembra comportare maggiori oneri in quanto l'istituto del fuori ruolo, attribuito al personale che si avvale della facoltà di permanere in servizio, potrebbe comportare la copertura dei posti resi vacanti nella pianta organica con conseguenti oneri nuovi a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario VEGAS rileva che, allo stato, appare difficile valutare gli effetti finanziari recati dal disegno di legge in esame e dai relativi emendamenti, in quanto il provvedimento sembra comportare sia eventuali risparmi di spesa che possibili oneri. Infatti, la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, fino a 70 anni, potrebbe ridurre gli oneri legati all'erogazione dei relativi trattamenti di quiescenza; dall'altra parte, tuttavia, come rilevato dal relatore, le norme del provvedimento potrebbero porsi in contrasto con la riduzione di personale prevista dal comma 22 dell'articolo 34 della legge finanziaria 2003, per cui occorrerebbe quanto meno

un coordinamento tra le disposizioni normative. Ritiene, quindi, opportuno predisporre una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame.

La Sottocommissione conviene sull'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Il seguito dell'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti viene, quindi, rinviato.

(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani

(Parere alla 13ª Commissione sul testo proposto dal relatore. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore sul provvedimento in titolo precisa che, per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, il previsto obbligo di modificare i progetti già deliberati o in corso di deliberazione potrebbe comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per cui ritiene necessario introdurre una clausola di salvaguardia per garantire l'invarianza finanziaria. In merito all'articolo 6, comma 1, richiama la copertura finanziaria prevista per la costruzione di nuovi edifici penitenziari destinati a sostituire quelli situati in zone delimitate come centri storici o aree destinate a edilizia intensiva e residenziale: tale copertura, costituita dalle entrate derivanti dalla prevista cessione degli edifici carcerari esistenti, nonché dalle eventuali cessioni degli immobili di cui all'articolo 5, potrebbe non risultare idonea, sia a causa dell'incertezza delle suddette entrate, sia in quanto, fino alla realizzazione delle suddette opere, sorgerebbe il problema della collocazione dei detenuti e del personale impiegato. Conseguentemente, dopo le parole: «già esistenti», propone di inserire le seguenti: «non più funzionanti», oppure, in alternativa, ritiene debba essere previsto che il trasferimento della proprietà degli edifici carcerari produca i suoi effetti solo quando gli edifici stessi non siano più utilizzati per gli attuali scopi. Esprime, quindi, avviso favorevole rispetto al testo proposto a condizione che vengano accolte le suddette proposte di modifica.

Al fine di valutare le proposte del Governo, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 2003

28ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Greco, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto deferito:

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro» (n. 239): osservazioni favorevoli con rilievi.